

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 luglio 2018, n. 248 Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE). Archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. della Determina Dirigenziale n. 139 del 09/04/2018. Conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata "Carrubo", ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63, angolo Via Roma, piano terra."

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 14 del 31/05/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private* e s.m.i." prevede:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,*

in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...);

- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”*, tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

Con D.D. n. 139 del 09/04/2018 questa Sezione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha rilasciato alla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE) l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia *“Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”* (R.R. n. 18/2014) con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Ruggiero Gianpaolo, nato il 20/10/1974 e specialista in Psichiatria.

Successivamente all'adozione del predetto provvedimento, la scrivente Sezione ha rilevato che, come evidenziato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, la Società Sol Levante S.r.l., per la gestione e il funzionamento della struttura in oggetto, si avvaleva della Cooperativa *“Liberamente Coop. Soc.”* di Taurisano (LE) tramite contratto di Appalto servizi.

Pertanto, considerato che:

- il R.R. n. 18/2014, all'art. 1, comma 3, prevede una specifica e propria dotazione organica per le strutture della tipologia in oggetto;
- l'art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che *“L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale”*;
- la persona fisica o giuridica in capo a cui è rilasciato il provvedimento autorizzativo (oltre che, eventualmente, l'accreditamento istituzionale) di una struttura sanitaria o socio-sanitaria è l'unico soggetto legittimamente autorizzato alla gestione ed al funzionamento della stessa, non essendo possibile scindere la titolarità della struttura dalla gestione dell'attività;
- infatti, nel sistema configurato nell'ordinamento, è il titolare/rappresentante legale del soggetto giuridico autorizzato ad essere responsabile dell'esercizio dell'attività e quindi delle eventuali relative inadempienze/violazioni, ed in capo allo stesso soggetto sono comminate le sanzioni, amministrative e pecuniarie;
- peraltro, l'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che sia il responsabile sanitario della struttura, in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza competenti, a redigere gli atti di notorietà comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, per cui, tra l'altro ed in particolare, non è ammissibile lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario senza una qualsivoglia sottoposizione alle direttive del soggetto titolare dell'autorizzazione, la qual cosa non è configurabile in caso di affidamento della gestione ad altro soggetto;
- per quanto sopra, nel caso di affitto ad altro soggetto giuridico, da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio, del ramo d'azienda comprendente la struttura già autorizzata, l'affittuario, per poter continuare a svolgere l'attività sanitaria, ha l'onere di richiedere all'Ente competente, ed ottenere, la voltura dell'autorizzazione intestata al locatore, pur rimanendo quest'ultimo proprietario del ramo d'azienda/della struttura;
- parallelamente, non risulta configurabile la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria in capo al soggetto che, mediante *contratto di Appalto Servizi*, si avvalga di altro soggetto *per la gestione e il funzionamento* della stessa, di fatto così attuandosi una sub-concessione, non consentita, dell'attività;

atteso che la Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede:

- all'art. 21-octies (*Annulabilità del provvedimento*), comma 1 che “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;
- all'art. 21-nonies (*Annullamento d'ufficio*), comma 1 che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.”;

considerato che la D.D. n. 139 del 09/04/2018 risultava adottata in violazione del sopra riportato art. 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

con nota prot. n. A00_183/6046 del 19/04/2018 trasmessa, per conoscenza, anche al Direttore Generale della ASL TA, al Direttore del DSM della ASL TA ed al Sindaco del Comune di Avetrana (TA), questa Sezione ha comunicato al legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., “ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., della D.D. n. 139 del 09/04/2018 con cui è stata rilasciata in capo alla Società Sol Levante S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività presso la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n. 18/2014) denominata “CARRUBO” con n. 10 posti letto, ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e osservazioni.”.

Con nota prot. n. 225/R/R/AA-18 del 30/04/2018 trasmessa con PEC in pari data, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato a questa Sezione quanto segue: “(...) al fine di evitare l'annullamento dell'autorizzazione all'esercizio in questione e per conformarsi comunque agli intendimenti di codesta Amministrazione Regionale, sin da subito ottempereremo a quanto ritenuto da codesta Amministrazione Regionale (tant'è vero che abbiamo già iniziato a farlo), non concedendo più i servizi in questione alla Cooperativa “Liberamente Coop. Soc.” ed assumendo direttamente tutto il personale necessario e previsto in organico da impiegare nella struttura di Avetrana (TA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge per l'autorizzazione ed il funzionamento della struttura medesima.

Poiché il completamento di tali operazioni richiederà comunque un brevissimo tempo, Vi rendiamo noto che entro 15 giorni da oggi provvederemo a consegnarvi tutta la documentazione necessaria, anche relativa all'assunzione diretta da parte della Sol Levante s.r.l. di ogni figura professionale e lavorativa da impiegare nella struttura di Avetrana (TA).”.

Con nota prot. n. 257/R/R/AA-18 del 14/05/2018, trasmessa a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato quanto segue: “Facendo seguito alla nostra nota prot. n. 225/R/R/AA-18 del 30/04/2018 (di cui con la presente inviamo copia all'ASL TA) ed in ottemperanza a quanto con la stessa dichiarato, Vi inviamo la seguente documentazione relativa al procedimento in oggetto:

- schema personale struttura;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità” del medico Psichiatra-Direttore Sanitario, con relativa fotocopia del documento d'identità;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità” dello Psicologo, con relativa fotocopia del documento d'identità;
- n. 14 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per “titoli professionali e non incompatibilità” riguardanti l'Educatore Professionale, i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, gli Infermieri e gli Operatori Socio-sanitari, con relative fotocopie dei documenti d'identità;
- nomina del Direttore Sanitario,
- lettere di assunzione del personale, con relativi modelli UNILAV;
- documento di valutazione dei rischi.

- *dichiarazione di conformità delle fotocopie agli originali in possesso del richiedente, con relativa copia del documento d'identità del dichiarante.*
(...”).

Per quanto sopra, considerato:

- che il R.R. n. 18/2014 all'art. 1, comma 3, prevede che *“la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:*
 - *dirigente medico psichiatra: n. 1 a 30 ore settimanali*
 - *collaboratore professionale sanitario educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica: n. 4 a tempo pieno*
 - *collaboratore professionale sanitario infermiere: n. 5 a tempo pieno*
 - *operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno*
 - ore di attività psicologica: n. 12 ore settimanali”;*
- che, dunque, ai fini del possesso dei requisiti organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio, deve risultare con certezza l'inserimento del personale previsto dal R.R. n. 18/2014 nell'organico della struttura in oggetto, nonché il relativo debito orario settimanale;

rilevato che:

- dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà *per “titoli professionali e non incompatibilità”,* riguardanti l'Educatore Professionale, i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, gli Infermieri, gli Operatori Socio-sanitari e lo Psicologo, trasmesse dal legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. con la suddetta nota prot. n. 257/R/R/AA-18 del 14/05/2018, non si evinceva la sede di lavoro, ovvero la struttura presso la quale era svolta l'attività lavorativa di ognuna delle figure professionali sopra riportate;
- nelle lettere di assunzione del personale, con relativi modelli UNILAV, le sedi di lavoro indicate per ciascun dipendente non corrispondevano alla sede della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità denominata “CARRUBO”, ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo via Roma;

con nota prot. n. A00_183/7835 del 30/05/2018, ai fini della conclusione del procedimento avviato con la sopra citata nota prot. n. A00_183/6046 del 19/04/2018, questa Sezione ha invitato il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l.:

“

- *a garantire, presso la Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità denominata “CARRUBO” ubicata in Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo via Roma, la dotazione organica ed il relativo debito orario previsti dal R.R. n. 18/2014, provvedendo quindi alla modifica in tal senso delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV;*
- *a trasmettere alla scrivente Sezione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, copia della documentazione di cui sopra ed autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, relativa al debito orario garantito presso la suddetta struttura da ciascuna delle figure professionali in organico.”.*

Con la medesima nota,

“Considerato altresì:

- *che l'art. 12 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario di ciascuna struttura, prevede al comma 6 che: “Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario.”;*
- *che il medesimo art. 12, al comma 8 stabilisce che “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992.”;*

- che il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.";

rilevato, dalla trasmessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che il Coordinatore Sanitario della CRAP di cui trattasi, Dott. Alessandro Zaffarano, è nato il 20/05/1951 e ricopre l'incarico di Coordinatore Scientifico presso la Cooperativa Sociale "Libellula" di Tricase;"

questa Sezione ha comunicato al legale rappresentante della Sol Levante S.r.l. quanto segue:

"

- la S.V. dovrà inoltre provvedere alla nomina di un (o alla conferma del) Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente, il nominativo, la relativa documentazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il medesimo dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non ricoprire le medesime funzioni anche in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico;
- in caso di conferma del Dott. Alessandro Zaffarano quale Responsabile Sanitario, previa eventuale rinuncia agli incarichi di responsabile sanitario in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la S.V. dovrà trasmettere alla scrivente Sezione, entro lo stesso termine di cui sopra, copia dell'istanza con cui il Dott. Alessandro Zaffarano chiede alla Società Sol Levante S.r.l. di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 20/05/1921) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Dott. Alessandro Zaffarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista."

Con nota prot. n. 309/R/R/AA-18 del 13/06/2018 il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:

"Riscontriamo la Vostra nota prot. n. A00_183/7835 datata 30 maggio 2018 per significare quanto segue.

1) Dotazione organico:

Si fa presente, anzitutto, che al momento dell'assunzione del personale non era possibile indicare nelle relative lettere di assunzione e nei rispettivi modelli UNILAV, da inviare al Centro per l'impiego, all'INPS e all'INAIL, la sede della Comunità "Carrubo" in Avetrana, non essendo la stessa ancora attivata; di conseguenza, poiché in detti documenti non era possibile indicare sedi di lavoro non ancora attivate, il personale in questione è stato assunto presso sedi diverse, pur essendo poi certamente destinato alla suddetta Comunità "Carrubo";

A tal proposito, ottemperando a quanto richiestoci da codesto ufficio, si invia la seguente documentazione per ogni dipendente:

- accordo tra dipendente ed azienda relativo alla destinazione presso la Comunità "Carrubo", in Avetrana (TA), ed all'accettazione del trasferimento presso tale sede lavorativa;
- modello UNILAV di trasferimento presso la Comunità "Carrubo" in Avetrana (TA);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per "titoli professionali e non incompatibilità" con l'indicazione dell'orario garantito presso la struttura "Carrubo", in Avetrana (TA), debitamente firmata, con allegata la copia del rispettivo documento d'identità.

2) Responsabile Sanitario:

Si conferma, anzitutto, la nomina del dott. Alessandro ZAFFARANO quale Responsabile Sanitario presso la struttura denominata "Carrubo", in Avetrana (TA), considerato che lo stesso non svolge tale funzione in alcuna altra struttura gestita da soggetto diverso dalla Sol Levante s.r.l..

Le strutture della Cooperativa Sociale "Libellula", in cui è impegnato come "Coordinatore Scientifico" (figura,

peraltro, in alcun modo assimilabile a quella di "Responsabile Sanitario"), infatti non sono strutture sanitarie, ma strutture socio-educative e comunità alloggio per minori.

E' innegabile, di conseguenza, che nella specie, non sussiste l'impedimento di cui all'art. 12, comma 6, L.R. n. 9/2017.

Il dott. Alessandro ZAFFARANO, pertanto, ha potuto redigere e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che avete richiesto, con la quale ha dichiarato di non ricoprire le funzioni di Responsabile Sanitario presso altre strutture sanitarie gestite da soggetto giuridico diverso dalla Sol Levante s.r.l.

Ottemperando, quindi, a quanto richiesto da codesto Ufficio, si invia la seguente documentazione relativa al dott. Alessandro ZAFFARANO:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il dott. Alessandro ZAFFARANO dichiara di non ricoprire funzioni di Responsabile Sanitario presso altre strutture sanitarie gestite da soggetto giuridico diverso dalla Sol Levante s.r.l., con allegata copia del documento d'identità;*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il dott. Alessandro ZAFFARANO dichiara che le strutture della Cooperativa Sociale "Libellula" non sono strutture sanitarie, ma strutture socio-educative e comunità alloggio per minori, con allegata copia del documento d'identità;*
- istanza con cui il dott. Alessandro ZAFFARANO ha chiesto alla Sol Levante s.r.l. di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario presso la struttura sanitaria denominata "Carrubo", in Avetrana (TA), nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo e sino al settantesimo anno di età, con allegata copia del documento d'identità;*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dott. Alessandro ZAFFARANO in ordine alla data iniziale e alla durata del servizio effettivo svolto, con allegata copia del documento d'identità;*
- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari il 13.07.1978;*
- diploma di specializzazione in Psichiatria, conseguita presso l'Università degli Studi di Bari il 18.04.1983;*
- tessera di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce.*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dott. Alessandro ZAFFARANO relativa ai titoli posseduti ed al proprio curriculum, con allegata copia del documento d'identità."*

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- che il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. ha dichiarato, con la sopra citata nota prot. n. 225/R/R/AA-18 del 30/04/2018, di rinunciare ad avvalersi, tramite contratto di Appalto servizi, della Cooperativa "Liberamente Coop. Soc." di Taurisano (LE) per la gestione ed il funzionamento della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità di cui all'oggetto, "assumendo direttamente tutto il personale necessario e previsto in organico da impiegare nella struttura di Avetrana (TA), nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge per l'autorizzazione ed il funzionamento della struttura medesima";*
- che, dalla documentazione trasmessa dalla Società Sol Levante S.r.l., il personale risulta essere stato assunto direttamente dalla medesima società, garantendo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità denominata "Carrubo" di Avetrana (TA) la dotazione organica ed il relativo debito orario previsti dall'art. 1, comma 3 del R.R. n. 18/2014;*
- che deve pertanto ritenersi superata la criticità che aveva determinato l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, comunicato dalla scrivente Sezione alla Sol Levante S.r.l. con nota prot. n. n. A00_183/6046 del 19/04/2018;*

considerato altresì che il Responsabile Sanitario della struttura, Dott. Alessandro Zaffarano, ha chiesto "di permanere in servizio quale responsabile sanitario (...) nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, calcolabile a partire dal 27.10.1980 (...);"

si propone:

- di archiviare il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. della Determina Dirigenziale n. 139 del 09/04/2018 con cui è stata rilasciata in capo alla Società Sol Levante S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività della "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità" di Avetrana, il cui avvio è stato comunicato con nota prot. n. n. A00_183/6046 del 19/04/2018;
- di confermare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "Sol Levante S.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità" con n. 10 posti letto (R.R. n. 18/2014) denominata "Carrubo", ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Alessandro Zaffarano, nato il 20/05/1951 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
 - la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Alessandro Zaffarano non può superare il quarantesimo anno di servizio effettivo, quindi non può andare oltre il 26/10/2020;
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di archiviare il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. della Determina Dirigenziale n. 139 del 09/04/2018 con cui è stata rilasciata in capo alla Società Sol Levante S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività della "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità" di Avetrana, il cui avvio è stato comunicato con nota prot. n. n. A00_183/6046 del 19/04/2018;
- di confermare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "Sol Levante S.r.l." con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Daniele Sabato, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità" con n. 10 posti letto (R.R. n. 18/2014) denominata "Carrubo", ubicata nel Comune di Avetrana (TA) alla Via della Croce n. 63 angolo Via Roma, piano terra, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Alessandro Zaffarano, nato il 20/05/1951 e specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
 - la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Alessandro Zaffarano non può superare il quarantesimo anno di servizio effettivo, quindi non può andare oltre il 26/10/2020;
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Sol Levante s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67;
 - al Direttore Generale della ASL TA;
 - al Direttore del DSM ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Avetrana.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)